

3026.14

11 FEB 2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12909/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 3026

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO VIDIRI

- Presidente - Ud. 07/11/2013

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12909-2011 proposto da:

FI S.N.C. DI IE & M C.F.

X, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato LEONE

GENNARO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO

SPALLIERI, EUGENIO MANFREDONIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

DA C.F. X, domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio

2013

3165

dell'avvocato SALVAGO GABRIELE, rappresentato e difeso
dall'avvocato RUSSO LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6659/2010 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 12/11/2010 r.g.n. 1926/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;

udito l'Avvocato LEONE GENNARO per delega SPALLIERI
ANTONIO;

udito l'Avvocato SALVAGO GABRIELE per delega RUSSO
LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza n. 6659 del 12.11.2010, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di S.Maria Capua Vetere che aveva accolto –previa riunione– i due ricorsi di CA dipendente della FI s.n.c., dichiarando (quanto al primo ricorso) l'inefficacia dei licenziamenti intimatigli, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento dell'indennità per il recesso illegittimo, rigettando per converso l'impugnativa di sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, e condannando (quanto al secondo ricorso) il datore al pagamento in favore del lavoratore di differenze retributive,
2. In particolare, era accaduto che il datore aveva irrogato al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni, in ragione delle assenze dal lavoro nei giorni 4, 11, 12 e 13 novembre 2000; successivamente, a seguito di altre assenze dal lavoro, il lavoratore era stato licenziato oralmente con atto del 20.12.2000, cui aveva fatto seguito comunicazione scritta di recesso in data 11.1.2001. La Corte territoriale, pur ritenendo provata solo l'assenza del giorno 12, ha ritenuto ugualmente congrua la sanzione irrogata; ha ritenuto le successive assenze dal lavoro giustificate dall'impedimento frapposto al dipendente di accedere in azienda; ha qualificato la comunicazione datoriale del 20.12.2000 quale licenziamento orale e lo ha dichiarato inefficace; ha qualificato la successiva comunicazione di recesso dell'11.1.2001 come licenziamento scritto e lo ha dichiarato illegittimo per assenza di giusta causa o giustificato motivo, con applicazione della tutela reale; ha infine condannato il datore al pagamento della somma di € 3.526 per differenze retributive rispetto ai minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo "Pompe e trasporti funebri" in relazione al V livello spettante al ricorrente (quale stalliere), conformemente ai conteggi prodotti in giudizio dal lavoratore.
3. Ricorre contro questa sentenza il datore di lavoro, per cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il lavoratore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso, il datore di lavoro deduce insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle assenze ingiustificate del lavoratore, negate per erronea valutazione delle prove assunte sul punto.



5. Con il secondo motivo, il ricorrente rileva violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 604/66, degli artt. 2104, 1175 1375 e 2967 cod. civ., nonché dell'art. 35 del CCNL, per erronea e contraddittoria valutazione delle prove ed erroneo convincimento in ordine al presunto licenziamento orale.
6. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta contraddittoria ed insufficiente ed erronea motivazione su un fatto decisivo ai fini del giudizio, consistente nella mancata valutazione complessiva del comportamento del lavoratore quale fatto idoneo a fondare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso datoriale, con particolare riferimento alla erronea valutazione delle risultanze probatorie ed alla conseguente mancata valutazione della recidiva del lavoratore e del suo rifiuto reiterato di prestare l'attività lavorativa, ciò che avrebbe invece reso il licenziamento proporzionato alle mancanze del lavoratore.
7. Con il quarto motivo, il datore di lavoro deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ. ed omessa valutazione dell'assenza del requisito dimensionale aziendale richiesto per la tutela reale avverso il recesso illegittimo, come dimostrato da visura camerale storica prodotta in giudizio. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata attivazione del giudice di appello al fine di accertare il requisito dimensionale del datore di lavoro con l'uso dei poteri officiosi, anche in funzione confermativa delle risultanze della visura prodotta.
8. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile, in quanto generico, il capo dell'atto di appello relativo alle differenze retributive, con il quale si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva determinato quelle differenze sulla base dei conteggi prodotti dal ricorrente, senza tener conto delle diverse risultanze delle somme corrisposte al lavoratore desumibili dai cedolini paga versati in atti.
9. Il controricorrente rileva l'inammissibilità del ricorso (che si sarebbe limitato a richiamare le disposizioni normative violate, senza precisare altresì le modalità della asserita violazione), l'improcedibilità dello stesso (per mancata produzione del contratto collettivo invocato), l'assenza di interesse ad agire con riferimento al primo motivo (essendo sul punto il ricorrente totalmente vittorioso), l'infondatezza del ricorso nel merito (essendo stata correttamente valutata la prova da parte del giudice di appello), l'inapplicabilità della tutela reale avverso il licenziamento illegittimo (non essendo stato provato il requisito dimensionale, quale fatto impeditivo della tutela, dal datore di lavoro che vi era onerato, il quale anzi in primo grado non ha contestato l'applicabilità della tutela reale domandata, restando inammissibile la produzione in appello di nuovi documenti); quanto alle differenze retributive, il controricorrente deduce



l'inammissibilità del motivo per la sua genericità, come già ritenuto dalla corte territoriale, essendo stato applicato nel caso il contratto collettivo di settore.

10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre infatti rilevare –al di là della assorbente considerazione che la censura sollecita una rivalutazione dei fatti di causa inammissibile in questa sede- che il ricorrente non ha interesse giuridicamente tutelabile in ordine alla impugnazione della parte della decisione che respinge l'impugnazione della sanzione disciplinare irrogata al dipendente, pur se la decisione esclude la verifica di alcuni dei fatti addebitati, ritenendo per converso gli altri fatti addebitati in sé sufficienti a dar conto della sanzione irrogata. Ed invero, con riferimento a tale capo della sentenza, il datore di lavoro è parte totalmente vittoriosa.
11. Vero è peraltro che i fatti negati dalla sentenza impugnata possono assumere rilevanza diversa, ai fini della valutazione del comportamento complessivo del lavoratore, e dunque con riferimento ai motivi secondo e terzo di ricorso.
12. Il secondo motivo è in parte inammissibile, con riferimento alla censura che richiama, senza trascriverne in ricorso la parte rilevante, una norma del contratto collettivo: è infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale, qualora in sede di giudizio di legittimità vengano denunciati vizi della sentenza impugnata relativi all'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportarne il contenuto, a pena di inammissibilità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2602 del 03/02/2009, Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005 e Sez. L, Sentenza n. 3158 del 05/03/2002).
13. Con riferimento agli altri aspetti, il secondo motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo. Con essi, sostanzialmente, il datore di lavoro contesta la ricostruzione dei fatti (relativamente alle assenze dal lavoro del ricorrente, al dedotto impedimento di accesso dello stesso in azienda, alle circostanze del licenziamento orale) operata dal giudice e, specificamente, la valutazione delle risultanze probatorie testimoniali raccolte in giudizio.
14. Si tratta, a ben vedere, di censure inammissibili in sede di legittimità, traducendosi essenzialmente in un riesame del merito della vicenda processuale che è preclusa a questo giudice. E' infatti fermo in giurisprudenza il principio (ribadito di recente da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12988 del 24/05/2013) secondo il quale, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all'attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità allorché sia corredata da



motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia; si è altresì affermato (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011) che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Non potendo addivenirsi ad una differente ricostruzione dei fatti invocata dal datore, deve conseguentemente escludersi una diversa valutazione della gravità del comportamento del lavoratore rispetto a quella, congruamente motivata, espressa dalla sentenza impugnata.

15. Il collegio ritiene inammissibile il quarto motivo di ricorso. Con esso il datore di lavoro deduce l'assenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale avverso il licenziamento illegittimo e richiama, da un lato, una visura camerale storica prodotta in appello (dalla quale risulterebbe il numero di dipendenti dell'azienda, inferiore alla soglia della tutela reale) e, dall'altro lato, copia del libro paga e matricola prodotta solo nel corso del giudizio di cassazione con nota di deposito di documenti ex art. 372 cod. proc. civ.

Pur senza considerare che si tratta di produzione inammissibile in quanto tardiva (quanto al documento prodotto solo in cassazione) o non rilevante (non potendo essere data la prova del numero dei dipendenti con una mera visura camerale storica, che non rientra tra le scritture aziendali e si limita a riprodurre dati comunicati dal datore al di fuori della possibilità di controllo), il ricorrente ha omesso di riprodurre il contenuto di tali atti nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.

E' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale (Sez.6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13677 del 31/07/2012) il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal



giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.; in precedenza, tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 2527 del 20/02/2003; Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Sez. L, Sentenza n. 4849 del 27/02/2009).

16. Nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata attivazione del giudice di appello al fine di accertare il requisito dimensionale del datore di lavoro con l'uso dei poteri officiosi, anche in funzione confermativa delle risultanze della visura prodotta. La doglianza non può essere condivisa in ragione dei limiti evidenziati da questa Corte in ordine alla rilevanza del vizio relativo al mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice previsti nel rito del lavoro.
17. Infatti, la deduzione quale vizio di motivazione della sentenza della omessa attivazione dei poteri istruttori impone al ricorrente di riportare testualmente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio degli invocati poteri: in particolare, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emergeva l'esistenza di una "pista probatoria", ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicitarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito). In altri termini, la censura del ricorrente non può trovare ingresso in questa sede perché i poteri officiosi del giudice del lavoro sollecitati dalla parte devono avere ad oggetto fatti già ritualmente e tempestivamente acquisiti al processo sì da consentire una integrazione probatoria qualificata in modo da perseguire con essa l'accertamento della verità materiale (cfr., in argomento, in relazione ai poteri officiosi del giudice del lavoro: Cass., Sez. Un., 20 giugno 2004 n. 11354; Cass., Sez. Un., 29 aprile 2005 n. 8202, cui *adde, ex plurimis*, più di recente: Cass. 20 luglio 2011 n. 16182).
18. Risulta infine inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, dei cedolini paga ritualmente prodotti (i quali escluderebbero parte delle differenze retributive attribuite al lavoratore), non essendo stato riprodotto



in ricorso, né indicato in via riassuntiva, il contenuto di tali atti, in violazione del principio di autosufficienza richiamato al punto che precede, il che impedisce a questa Corte di accertarne la rilevanza e decisività.

19. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione all'avvocato Luigi Russo, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro tremilacento, di cui euro tremila per compenso, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Luigi Russo.

Roma, 7 novembre 2013

Il giudice estensore
Francesco Buffa

Il Presidente
Guido Vidiri

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 11 FEB 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI